Spedizione in abbonamento postale Anno 95° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 giugno 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

LEGGE 26 aprile 1954, n. 251.
Modificazione agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. Pag. 1770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954.
Rettifica delle generalità di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Como Pag. 1771

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954.
Costituzione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Sassari Pag. 1771

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.
Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Casalvelino all'innesto con la provinciale n. 14, in provincia di Salerno Pag. 1771

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.
Classificazione tra le provinciali della strada comunale Ispani-Capitello, in provincia di Salerno Pag. 1772

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.
Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla statale Picena n. 78 all'abitato di Balzo di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno Pag. 1772

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.
Classificazione tra le provinciali della strada vicinale « Boscofangone », in provincia di Napoli . . . Pag. 1772

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1954.
Emissione di due francobolli ordinari del valore rispettivamente di L. 100 e L. 200 . . Pag. 1773

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1954.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Abbazia di Piona, sita nell'ambito del comune di Colico . . Pag. 1773

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1954.
Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova e nomina del presidente. Pag. 1773

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1954.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al Castello di Lodi, sita nell'ambito del comune di Lodi . . Pag. 1774

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Modificazioni apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952 . . Pag. 1775

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di anatomia umana normale presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano. Pag. 1775

Ministero del commercio con l'estero: Ruoli di anzianità del personale Pag. 1775

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa edilizia « R. Marina » con sede in Roma . . . . Pag. 1775

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 1775
Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura. Pag. 1777
Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura. Pag. 1777
Divieti di caccia e uccellagione . . . . . Pag. 1777

Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari . . Pag. 1778
Proroga della gestione straordinaria del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo Pag. 1778
Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1959). Pag. 1778
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa . Pag. 1778
Media dei cambi Pag. 1779
Ministero delle finanze: Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette Pag. 1779
Ministero dell'industria e del commercio:
Marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 1779
Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . . Pag. 1779

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1952. Pag. 1779
Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951 Pag. 1779
Ministero dell'interno: Nomina di segretari comunali di 2ª classe in esperimento a seguito di rinunzie Pag. 1780
Ministero della difesa-Marina: Concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali Pag. 1780
Ministero dell'industria e del commercio: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a tre borse di studio in materia di idrocarburi, bandito con decreto Ministeriale 26 giugno 1953 Pag. 1784
Prefettura di Catania: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania Pag. 1784

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1954, n. 251.

Modificazione agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 34 *sub* 78/*a* comma primo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, si aggiunge:

« ...o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza ».

Art. 2.

All'art. 34 *sub* 78/*b* del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, si aggiunge:

« Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.

« Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalità entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso.

« In caso di contestazione e ove la spedalità non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione.

« Nel caso che la spedalità venga posta — in qualunque momento — a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ».

Art. 3.

L'art. 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

« Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del regio decreto-legge 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa dal prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

« La decisione del prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità ».

Art. 4.

I valori indicati nel primo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.500.000 e a lire 400.000.

Art. 5.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è ridotto da tre a due anni.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore col primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 26 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954.

Rettifica delle generalità di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Como.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1953, col quale è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Como per il triennio 1954-1956;

Considerato che le generalità del componente esperto in scienze agrarie vanno rettificate da Federici dottor Giustiniano in Giustiniani dott. Federico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le generalità del componente del Consiglio provinciale di sanità di Como, esperto in scienze agrarie, sono rettificate da Federici dott. Giustiniano in Giustiniani dott. Federico.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1954
Registro n. 91 Presidenza, foglio n. 242. — FLAMMIA

(2632)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954.

Costituzione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Vista la deliberazione 12 marzo 1953, n. 49, della provincia di Sassari, con la quale chiede la costituzione del Consorzio provinciale di rimboschimento, con il contributo annuo della Provincia stessa di L. 500.000;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1953, con il quale viene approvata la predetta deliberazione del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Sassari, ai termini dell'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a tempo indeterminato, un Consorzio allo scopo di provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti al vincolo, nella detta Provincia, secondo le norme contenute nel regio decreto suddetto e del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di L. 500.000 (cinquecentomila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Sassari di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio 1953-54, sarà prelevato sul cap. 70 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del corrente esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1954
Registro n. 2 A.S.F.D., foglio n. 146. — RELLEVA

(2611)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Casalvelino all'innesto con la provinciale n. 14, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 16 marzo 1951, n. 341, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Casalvelino all'innesto con la provinciale n. 14;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 10 novembre 1953, n. 2378;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Casalvelino all'innesto con la provinciale n. 14, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 44

(2601)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale Ispani-Capitello, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 13 ottobre 1950, n. 1064, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Ispani a Capitello;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 10 novembre 1953, n. 1924;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Ispani a Capitello, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 72

(2604)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla statale Picena n. 78 all'abitato di Balzo di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la delibera in data 31 gennaio 1948, n. 12, con la quale la Deputazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada intercomunale Roccafluvione-Montegallo, che dalla statale n. 78 porta all'abitato di Balzo di Montegallo;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1953, n. 1898;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dalla statale Picena n. 78 va all'abitato di Balzo di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 43

(2602)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada vicinale « Boscofangone », in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 21 febbraio 1952, n. 189, con la quale la Deputazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada « Boscofangone » che collega la statale n. 7-*bis* alla provinciale Nola-Caserta;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1953, n. 2033;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada vicinale « Boscofangone » che collega la statale n. 7-*bis* alla provinciale Nola-Caserta, in provincia di Napoli, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 86

(2607)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1954.

Emissione di due francobolli ordinari del valore rispettivamente di L. 100 e L. 200.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1953, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di otto francobolli ordinari di formato ridotto;

Riconosciuta l'opportunità di emettere altri due valori a complemento di detta serie;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli ordinari del valore rispettivamente di L. 100 e L. 200.

Art. 2.

Con separato decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche dei valori di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1954
Registro n. 15 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 322. — FAGGIANI

(2723)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Abbazia di Piona, sita nell'ambito del comune di Colico.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 ottobre 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante l'Abbazia Piona, sita nell'ambito del comune di Colico;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Colico;

Vista l'opposizione contro il vincolo, presentata dal sacerdote don Giovanni Paolucci;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a costituire un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Colico, comprendente gli immobili segnati in catasto al foglio 2°, coi mappali numeri 1089, 1094, 1130, 1093, 1004, 1125, 1095, 1124, 1096, 1003, 1001, 1002, 1164, 1163, 993, 992, 991, 996, 995, 998, 1000, 999, 990, 989, 988, 1088, 1165, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Colico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 maggio 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 2 *Adunanza del* 3 *ottobre* 1951

(*Omissis*).

IV) PIONA: proposta di vincolo paesistico:

la Commissione rilevato che la zona di Piona con l'omonima Abbazia riveste caratteri di particolare interesse di cui è fatto cenno nell'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, esprime all'unanimità parere favorevole all'apposizione del vincolo.

(*Omissis*).

(2640)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1954.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova e nomina del presidente.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 1946, con il quale il dott. Francesco Manzitti venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, sono stati nominati i membri della Giunta medesima;

Considerato che il dott. Manzitti è stato chiamato ad altri incarichi e che la Giunta, in seguito alle dimissioni presentate da alcuni dei suoi membri, non è in grado di funzionare regolarmente;

Considerata la necessità di assicurare alla Camera predetta organi amministrativi completi ed efficienti;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Mariano Trombetta è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1954

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MEDICI

(2722)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al Castello di Lodi, sita nell'ambito del comune di Lodi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 31 ottobre 1950 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente al Castello di Lodi, sita nell'ambito del comune di Lodi;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Lodi;

Vista l'opposizione presentata dal sindaco di Lodi, contro la proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, tutti i progetti di qualsiasi costruzione che si intenda erigere nella zona vincolata;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a formare con l'alberatura adiacente al Castello, un quadro panoramico di non comune bellezza, costituisce un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lodi, delimitata dalla piazza Vittorio Emanuele, dagli spalti di corso Archinti, dalla via del Guasto e dalla strada di Circonvallazione, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lodi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 maggio 1954

Il Ministro: MARTINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano

Verbale numero 3 dell'adunanza del 31 ottobre 1950

(*Omissis*).

LODI. *Zona del Castello* *Vincolo panoramico*

Il presidente richiama l'attenzione della Commissione sul vincolo panoramico della zona del Castello di Lodi che già fu oggetto di discussione nella seduta del 14 luglio 1948.

La Commissione aveva espresso parere favorevole all'opportunità di vincolare la zona adiacente al Castello delimitata dalle vie Dalmazia, piazza Vittorio Emanuele, via del Guasto e spalti di corso Archinti, al fine di proteggerla da eventuali costruzioni che offenderebbero la visuale e il panorama del Castello stesso, stabilendo che eventuali costruzioni lungo il viale Dalmazia dovrebbero essere a piano terreno, più un piano in arretrato di metri 10 dal filo stradale e distanti metri 30 circa l'una dall'altra mantenendo così a verde la zona retrostante compresa tra il viale e gli spalti, a ridosso dei giardini annessi alle abitazioni di via del Guasto e conservando la torre e i ruderi del Castello verso Porta Milano.

Questa zona è in fregio alla strada Emiliana, dalla quale il paesaggio è in piena vista, ed è detta della Colombina Bassa; ha un dislivello di m. 10 dalla città, compensando da una scarpata coronata da una cerchia di costruzioni del 700 e dell'800 e viene a costituire lungo il tratto di via molto frequentato anche dai turisti un panorama particolarmente interessante della città disposta ad arco di cerchio.

Inoltre, dall'estremo della piazza dove esiste il Castello si ha la possibilità di vedere tutta la catena delle Alpi.

La Commissione, tenuto conto delle ragioni espresse dal rappresentante del comune di Lodi, esprime parere favorevole al vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

LODI (*Milano*) *Adiacenze del Castello* *Vincolo paesistico.*

Elenco dei mappali compresi fra la via Dalmazia, la piazza Vittorio Emanuele, la via del Guasto e gli spalti di corso Archinti, da sottoporre al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in seguito al parere espresso dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano nella seduta del 31 ottobre 1950.

ZONA « *Colombina Bassa* »:

Numeri 712, 713, 770, 784, 1001, 1077, 1276, 1277, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1296, 1297, 1298, 1316, 1390.

(2721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 15 maggio 1954, n. 18700.1, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952:

Elenco « A »

Provincia di Cosenza sono cancellati i comuni di Amantea e di Fuscaldo.

Provincia di Cuneo: è cancellato il comune di Ostana.

Provincia di Novara sono cancellati i comuni di Aurano e di Intragna.

Provincia di Parma: sono cancellati i comuni di Tizzano Val Parma e di Tornolo.

Provincia di Sondrio è cancellato il comune di Morbegno.

Provincia di Torino: sono cancellati i comuni di Cintano e di Lusernetta.

Provincia di Treviso: sono cancellati i comuni di Castelcucco e di Monfumo.

Provincia di Udine. è cancellato il comune di Zuglio.

Provincia di Vercelli: è cancellato il comune di Sagliano Micca.

Elenco « B »

Provincia di Treviso: è cancellato il comune di Treviso.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2729)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia umana normale presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano è vacante la cattedra di « anatomia umana normale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2734)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero del commercio con l'estero secondo la situazione al 1° gennaio 1954.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2656)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « R. Marina » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1954, la Società cooperativa edilizia « R. Marina », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 febbraio 1946 dell'avv. Pietro Pomar, notaio in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(2531)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 1954 (registro n, 8, foglio n. 52 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.395.596,95 (lire duemilionitrecentonovantacinquemilacinquecentonovantasei e cent. 95) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Viterbo (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 24.17.36, espropriati nei confronti della ditta BACCHI Margherita-Carmela fu Tommaso e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 586, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 137 del 16 giugno 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 134 Agricoltura), è stata determinata in L. 460.743,85 (lire quattrocentosessantamilasettecentoquarantatre e cent. 85) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Valentano (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 3.13.50, espropriati nei confronti della ditta BIONDI Antonio fu Filippo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2764, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 460.000 (lire quattrocentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro filiale di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 135 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.143.756 (lire tremilionicentoquarantatremilasettecentocinquantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cellere (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 48.51.49, espropriati nei confronti della ditta CECCARINI Innocenza fu Riccardo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1880, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.140.000 (lire tremilionicentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro filiale di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 51 Agricoltura), è stata determinata in L. 8.864.270 (lire ottomilioniottocentosessantaquattromiladuecentosettanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Roccastrada (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 83.07.40, espropriati nei confronti della ditta LEVI DA ZARA Maria fu Moisè-Achille, livellaria al comune di Roccastrada e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 174 del 29 luglio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 136 Agricoltura), è stata determinata in L. 992.440,50 (lire novecentonovantaduemilaquattrocentoquaranta e cent. 50) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Viterbo (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 4.20.33, espropriati nei confronti della ditta COLESANTI Giuseppe e Teofilo di Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2741, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 990.000 (lire novecentonovantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro filiale di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 137 Agricoltura), è stata determinata in L. 478.956,30 (lire quattrocentosettantottomilanovecentocinquantasei e cent. 30) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 10.43.48, espropriati nei confronti della ditta LUZI Teresa fu Augusto e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 475.000 (lire quattrocentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro filiale di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 50 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.959.526,15 (lire cinquemilioninovecentocinquantanovemilacinquecentoventisei e cent. 15) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno) della superficie di ettari 40.79.50, espropriati nei confronti della ditta MERCIAI Luigi fu Cesare e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4089, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 138 Agricoltura), è stata determinata in L. 396.572,15 (lire trecentonovantaseimilacinquecentosettantadue e cent. 15) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Suvereto (provincia di Livorno) della superficie di ettari 5.29.44, espropriati nei confronti della ditta PAZZAGLI Giovanni fu Angiolo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 846, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 395.000 (lire trecentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro filiale di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 139 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.056.891,47 (lire unmilionecinquantaseimilaottocentonovantuno e cent. 47) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Viterbo (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 19.06.99, espropriati nei confronti della ditta SCIUGA Filippo fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 856, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.055.000 (lire unmilionecinquantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro filiale di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 140 Agricoltura), è stata determinata in L. 830.965,35 (lire ottocentotrentamilanovecentosessantacinque e cent. 35) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Viterbo (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 18.05.54, espropriati nei confronti della ditta TASSONI Domenico fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 858, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 830.000 (lire ottocentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro filiale di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2695)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Acqui (Alessandria), dell'estensione di ettari 306.33, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: fiume Bormida, dal ponte Carlo Alberto alla villa Maddalena, fino alla strada provinciale Acqui-Sassello;

ovest: rio Platona, fino alla strada provinciale Acqui-Ponzone, regione Galluzzi;

sud: strada provinciale Galluzzi-Acqui Ponzone; strada vicinale Cavatore; strada rio Ravanasco;

est: strada vicinale rio Ravanasco fino ad Acqui-Bagni (ponte Carlo Alberto).

Nei terreni poi, di proprietà dei fratelli Mignone, Pistarino Giuseppina in Silvano e Prato Ida, della superficie complessiva di ettari 3.67.00, situati entro il perimetro della suddetta zona di ripopolamento e cattura, la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, per tutta la durata della zona medesima, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Arezzo, frazione Palazzo del Pero, dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: confluenza del torrente Cerfone con il torrente San Chimento;

nord-nord est: torrente Cerfone, a partire dalla confluenza di cui sopra fin quasi all'altezza del Molinaccio;

nord-nord ovest: torrente San Chimento, a partire dalla stessa confluenza fin quasi all'altezza dell'ingresso alla strada privata per Badicroce;

sud: fosso del Palazzone, che dal torrente San Chimento conduce fino alla strada per San Cassiano, quindi a quota 730 e, dall'altra parte del fosso che dal torrente Cerfone conduce a Poggio Castellare e quindi a quota 743.

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Brittoli (Pescara), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale da Brittoli per Forca di Penne fino a Case Santapaglia (Cantoniera), indi mulattiera per Fonte Cannatina, Villa Santa Lucia fino al confine di provincia (monte Scarafano);

ovest: confine della provincia di Pescara con quella di L'Aquila determinato dalla linea di displuvio della catena montuosa fino ad incontrare la strada provinciale presso Forca di Penne;

sud: strada provinciale da Forca di Penne per Brittoli fino al primo ponte (progressiva chilometrica 1 circa); fosso sottostante (affluente del Cigno) e torrente Cigno fino all'incrocio di questo con la mulattiera denominata Valle Riccio;

est: mulattiera Valle Riccio fino al suo sbocco sulla strada provinciale Brittoli-Forca di Penne.

(2620)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Macerata, contrade Valle e Morica, dell'estensione di ettari 507 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 5 settembre 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Suvereto (Livorno), della estensione di ettari 732, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 agosto 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Mergo e Rosora (Ancona), della estensione di ettari 580, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 marzo 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Monterchi (Arezzo), della estensione di ettari 300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 gennaio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Sassoferrato, contrada Castagna (Ancona), della estensione di ettari 470 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di monte della Strega (Ancona), della estensione di ettari 1190, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 maggio 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Monterotondo di Sassoferrato (Ancona), della estensione di ettari 630, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

(2619)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, della estensione di ettari 540, compresa nel comune di Castello d'Annone, delimitata dai seguenti confini

strada comunale, dal bivio Castello d'Annone-Poggio, fino a cascina Paola, quindi strada vicinale per C. Lago della Gora, C. Pidron, fino alla frazione Crocetta; strada vicinale per C. Rive fino a quota 178; da qui strada vicinale che porta alla frazione Bordoni; da qui strada comunale passante per scuole, frazione Monfallito, C. Marcantonia, C. Montanaro, fino al bivio Castello d'Annone-Poggio.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Benevento, della estensione di ettari 1000 circa, compresa nel comune di Apice, località Riponi, delimitata dai seguenti confini:

nord: confini con il comune di Montecalvo Irpino, fiume Ufita, vallone Riponi;

ovest: vallone Riponi, contrada Cesine, via comunale Tre Arie, contrada Fornace;

sud: contrada Fornace, vallone Ciardullo, confini con il comune di Bonito Irpino;

est: confini con il comune di Bonito Irpino fino a quelli del comune di Melito Irpino, vallone Sterpare, confini del comune di Montecalvo Irpino fino al fiume Ufita.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provinca di Ascoli Piceno, della estensione di ettari 900, compresa nel comune di Montegallo, delimitata dai seguenti confini:

nord: linea di confine intercomunale con Montemonaco;

est: strada mulattiera Doganale che dal confine col comune di Montemonaco va al confine del comune di Arquata del Tronto;

sud: zona di ripopolamento e cattura di Arquata del Tronto;

ovest: spartiacque del Monte Vettore.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ascoli Piceno, della estensione di ettari 350, compresa nel comune di Acquasanta, delimitata dai seguenti confini

ovest: rio Garrafo, dalla confluenza col fiume Tronto alla confluenza del fosso di Pito;

est: a cavallo del bacino imbrifero del fiume Tronto e quello del Castellano seguendo la mulattiera San Paolo-Croce di Fleno;

sud: fosso di Pito, dall'origine sulla linea di displuvio anzidetta, fino alla confluenza col rio Garrafo;

nord: fosso del rio, dalla confluenza col fiume Tronto, fino all'origine sulla linea di displuvio anzidetta.

(2648)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 3857 in data 21 maggio 1954, l'avv. Vincenzo Zaccaria è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bari, in sostituzione dell'ing. Armando Lenoci, decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(2528)

Proroga della gestione straordinaria del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 29 maggio 1954, n. 4397, è stata prorogata fino al 30 giugno 1954 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo, affidata al commissario governativo dottor Raffaele De Julis.

(2731)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 22.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1959) n. 8854 del capitale nominale di L. 100.000 e n. 9701 del capitale nominale di L. 10.000, intestati a Giani Augusta di Carlo, nubile, dom. a Milano, vincolati per cauzione col pagamento degli interessi in Milano.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 29 marzo 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1603)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	408507	La Rocca Caterina di Biasantonio, dom. a Carbone (Potenza)	350 —
Id.	408508	Come sopra	350 —
Id.	55065	Congrega SS. Trinità e San Nicola dei Greci in Amalfi (Napoli)	308 —
Id.	184731	Come sopra	10,50
Id.	292036	Come sopra	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	270453	Come sopra	7 —
Id.	348697	Come sopra	17,50
Rend. 5 % (1935)	243700	Leone Laura fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ruella (detta anche Rivella) Maria Vittoria di Giuseppe, dom. a Torino	22.500 —
Id.	234802	Leone Laura fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ruella Maria Vittoria, dom. a Torino	31.000 —
Id.	237463	Vitolo Letizia fu Gabriele, moglie di Letizia Domenico fu Giovanni, dom. in Aversa (Caserta), vincolato per dote	2.450 —
P. R. 3,50 % (1934)	268128 (solo usufrutto)	Blasi Antonio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Bruno Emilia vedova Blasi Giuseppe, dom. a S. Fili (Cosenza), con usufrutto vitalizio a Bruno Emilia di Michele vedova Blasi Giuseppe	119 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi cerificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 29 marzo 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,76
1 dollaro canadese	»	634,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,33

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90.46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette secondo la situazione al 1° gennaio 1954.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire, alla predetta Direzione generale, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2675)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che le sotto elencate ditte, già in possesso dei marchi d'identificazione per metalli preziosi ed aventi il numero caratteristico indicato a fianco di ciascuna di esse, hanno cessato ogni loro attività:

14-AL Valfreda Angelo Asti, via Comentina n. 10;
15-AL Cerreto Emanuele di Giuseppe Asti, via Gattinari n. 22;
120-AL Maschio Luigi fu Agostino Asti, corso Dante n. 37;
121-AL Lucchese Secondo Asti, via G. Carducci n. 18;
122-AL Gerbo Carlo & Badoglio Oreste Asti, via Grassi n. 17.

(2657)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Viespieri Vincenzo fu Silvestro, già esercente in Napoli, via Marina del Vino n. 19.

Tali marchi recavano il n. 99-NA

(2658)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 20 gennaio 1953, n. 20494/13695, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Asti, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale professor Emilio Fava, collocato a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Emilio Fava è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1951 il veterinario provinciale dott. Lelio Ferrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2587)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 18 marzo 1953, n. 340.2.71/8150, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Sassari, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Stefano Raffo, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Stefano Raffo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951 il medico provinciale dott. Michele Muzzetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2588)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di segretari comunali di 2ª classe in esperimento a seguito di rinunzie

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1954, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso per il conferimento dei posti vacanti di segretario comunale di grado 7º e 8º;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1954 relativo alla nomina dei vincitori del concorso per i posti di grado 7º;

Ritenuto che è necessario conferire ai segretari successivamente graduati i posti rimasti vacanti, a seguito di rinunzie;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento (grado 7º) a decorrere dal 15 giugno 1954 ed assegnati, dalla stessa data, ai Comuni a fianco di ciascuno indicati;

Cozzi Oscar: Bordano (Udine);
D'Amato Vincenzo: Solferino (Mantova);
Murino Nicola: Misanello (Potenza);
Zarino Giovanni. Quaregna-Cerreto Castello (Vercelli);
Luchetti Loreto: Sant'Angelo Romano (Roma);
Trapelli Amerigo: Commessaggio (Mantova);
Lapini Salvatore: Trici (Nuoro);
Abbadessa Angelo: Pietrapertosa (Potenza);
Saldini Andrea: San Giacomo delle Segnate (Mantova);
Simonelli Michele: Sant'Agapito (Campobasso);
Longo Dario: Tonadico (Trento);
Floris Paolo: Usellus (Cagliari);
Marengo Albino: Scandeluzza-Colcavagno (Asti);
Pini Battista: Montagna (Sondrio);
Iannucci Candido A.: Colledimacine (Chieti);
Mammana Francesco: Castronuovo S. Andrea (Potenza);
Storto Armando: Montecilfone (Campobasso);
Manfrida Carmelo Eugenio: Caraffa (Catanzaro);
Barbieri Lino: Calice al Cornoviglio (La Spezia);
Parabolani Elso: Campo di Giove (L'Aquila);
Leggieri Mario: Andrano (Lecce);
Bonaldo Righetto: Lanzada (Sondrio);
Rossini Mario: Castello dell'Acqua (Sondrio);
Vasile Leonardo: Guardia Perticara (Potenza);
Amato Filippo: San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria);
Pupo D'Andrea Pietro: Cicala (Catanzaro);
Velati Alfredo: Campiglia-Cervo Rosazza (Vercelli);
Grappone Ennio: Garzigliana-Osasco (Torino);
Peloni Bruno: Lovero-Sernio (Sondrio);
Cappelluti Dino: Cantalupo Ligure (Alessandria);
Molinari Angelo: Tremenico-Introzzo (Como);
Bordoli Massimo: Zelbio-Veleso (Como);
Di Stefano Mario: Pescasseroli (L'Aquila);
Capuzzo Fabio: Erto e Casso (Udine);
Campiglia Gennaro: Morigerati (Salerno);
Feroldi Oscar: Cremosano-Campagnola Cremasco (Cremona);
Dastoli Carmelo: Monteverdi Marittimo (Pisa);
Cognetti Mario: Simbario (Catanzaro);
Rossari Giuseppe: Lombardore-Rivarossa (Torino);
Marazzina Felice: Izano (Cremona);
Romano Ernesto: San Sebastiano al Vesuvio (Napoli);
Marino Mario: Priola (Cuneo);
Pellizzeri Donato: Carrega Ligure (Alessandria);
Lo Cascio Domenico: San Chirico Raparo (Potenza);
Vindigni Paolo: Carovilli (Campobasso);
De Marco Giuseppe: Belforte all'Isauro (Pesaro-Urbino);
Biscaglia Francesco: Maschito (Potenza);
Lazzari Giovanni: Castelletto Merli (Alessandria);
Bisco Luigi: Ravascletto (Udine);
Cocquio Franco: Mattie (Torino);
Nicoli Antonio: Mello (Sondrio);
Barmaverain Luigi: Saint Christophe (Aosta);
Napoli Ettore: Riomaggiore (La Spezia);
Recchia Ezio: Illasi (Verona);
Maramieri Filiberto: Fontecchio (L'Aquila);
Marinelli Edmondo: Trivigno (Potenza);
Diaferia Domenico: Chianche (Avellino);
Menapace Carlo: Rosello-Rojo del Sangro (Chieti);
Secci Vincenzo: Sant'Andrea Frius (Cagliari);
Vivaldi Pietro: Bolbeno-Zuclo (Trento);
Casagranda Riccardo: Castelmorrone (Caserta);
Milan Francesco: Grumolo delle Abbadesse (Vicenza);
Agostini Agostino: Castelbottaccio (Campobasso);
Colangelo Italo: Campotosto (L'Aquila);
Perticarà Reneo: Capitignano (L'Aquila);
Gandolfo Giov. Battista: Castellafiume (L'Aquila);
Bissolo Lino: Terranova di Pollino (Potenza;)
Fabrizio Francesco: San Giorgio Lucano (Matera);
Sesti Saverio: Montefalcone di Val Fortore (Benevento);
Aquino Leone: Ginestra degli Schiavoni (Benevento);
Di Giancarlo Fausto: Acquacanina-Bolagnola (Macerata);
Di Brigida Domenico: Civitacampomarano (Campobasso);
Franceschinis Aldo: Terzo d'Aquileia (Udine);
Napoli Carlo: Filignano (Campobasso);
Lanzillotta Attilio: Ripabottoni (Campobasso);
Crescimanno Salvatore: Guardiaregia (Campobasso);
Torretta Ernesto: Cerro al Volturno (Campobasso).

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina dei segretari comunali di 3ª classe in esperimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2742)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto in prova (grado 10º, gruppo A) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto-legge luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, la legge 23 febbraio 1952, n. 93, riguardante la ratifica, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente i benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;
Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, — art. 8 — concernente il riconoscimento di qualifica di partigiano e delle qualifiche di reduce dalla deportazione o dall'internamento;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso (primo, secondo e terzo comma);
Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;
Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, riguardante provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 8 aprile 1952, n. 212, e il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni della Stato;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1954 con nota numero 70949/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in chimica, o chimica industriale, ovvero di diploma di ingegnere chimico o ingegnere industriale, che siano in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni; nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.
Dal concorso sono escluse le donne.
Alla data del presente decreto, gli aspiranti al concorso debbono avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35.
Il limite di età sopra specificato è elevato:
ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;
ad anni 44 per coloro i quali sono decorati con medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra;
ad anni 45 per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale; per il personale che trovavasi alle dipendenze del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e del soppresso Istituto relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), legge 16 aprile 1953, n. 409.
Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:
a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non superino i 45 anni.
Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.
Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.
Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso, a' sensi dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 200 dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.
Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.
Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un ulteriore termine per regolarizzare la documentazione.
Nelle domande i candidati dovranno indicare:
a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alla domanda;
c) se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;
d) che accettano qualsiasi destinazione;
e) se intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo comma del paragrafo 3 dell'allegato programma di esami.
I candidati che si trovano sotto le armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.
I candidati che vengano in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino tali titoli prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 debitamente legalizzato.
2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 100, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.
3. Certificato in bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.
4. Certificato del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica, e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 100 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma di laurea e di abilitazione, o certificato di abilitazione provvisoria, in originale o copia autenticata da notaio, unitamente al certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto dell'eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato.

7. Copia dello stato di servizio per gli ufficiali in congedo ed in servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare).

Copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato ed in servizio (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del C.E.M.M.).

Per coloro che pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare devono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o dichiarati rivedibili o dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, debbono produrre il certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 100, contenente il visto di conferma del commissario di leva competente e legalizzato dal prefetto. Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari, in bollo da L. 200, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 548, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualifica munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduci dalla deportazione dovrà risultare dall'attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede l'interessato. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo di L. 100 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 13, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (regolarmente bollata con marca da L. 100 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 100.

11. I candidati che siano impiegati civili di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo da L. 200 dal competente ufficio.

12. Documenti comprovanti eventuali titoli di preferenza agli effetti della nomina nonchè tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

Art. 5.

La domanda e i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provano con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo a Taranto: si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:
un generale delle Armi navali, presidente;
un professore di chimica di Università o dell'Accademia navale, membro;
un ufficiale superiore delle Armi navali, membro;
un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;
due funzionari del ruolo dei chimici delle Direzioni armi ed armamenti navali, membri;
un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame, la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da zero a cinque che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta, pratica ed orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova scritta, pratica e orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti ed aggiungendo a tale somma rapportata in ventesimi il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale del grado 10°, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1954

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1954
Registro n. 9, *foglio n.* 258

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte

1. Risoluzione di un problema comportante la conoscenza dei seguenti argomenti di chimica fisica (coefficiente 2):

Equazione di stato dei gas ideali. Il secondo principio della termodinamica. Il primo principio della termodinamica.

L'entropia. L'energia libera. L'entalpia o contenuto termico. Il potenziale termodinamico. Condizioni di equilibrio. Equazione di Gibbs-Helmotz e di Clapeyron.

La velocità delle molecole e il numero di Avogadro.

I calori molecolari dei gas e la costante di Boltzman.

Sistemi ad un componente. I liquidi ed i gas reali (equazione di Van der Waals. Effetto Jole Thomson). Liquefazione. Punto critico ed il teorema degli stati corrispondenti.

Sistemi a due componenti. Soluzioni. Leggi e teorie sulle soluzioni diluite.

Miscugli binari. Tensioni parziali e totali; distillazione. Analisi termica.

Sistemi ternari.

I colloidi (definizione, proprietà e mezzi di indagine). I sistemi a più componenti e la regola delle fasi.

L'equilibrio chimico e la legge dell'azione delle masse. Reazioni gassose.

Reazioni eterogenee. Influenza della pressione su un equilibrio.

Termochimica. Il calore di reazione e la sua dipendenza dalla temperatura.

Calcolo del calore di formazione. L'affinità o lavoro massimo nei processi chimico-fisici. Variazione dello stato di equilibrio con la temperatura. La azione della corrente elettrica sugli elettroliti. Leggi di Faraday. Equivalente elettrochimico. Numeri di trasporto.

Conducibilità elettrica degli elettroliti. Leggi di Kohlrausch. Dissociazione elettrolitica e grado di dissociazione. Equilibrio fra joni.

Applicazione della legge di azione di massa egli equilibri degli joni. Costante elettrolitica. Forma degli elettroliti.

Esponente del jone idrogeno (ph). Metodi di determinazione del ph. Titolazioni potenziometriche e loro rappresentazione grafica.

Generazione di corrente degli elementi galvanici. La misura della f.e.m.

Elementi normali. Il potenziale degli elettrodi (teoria di Nernst). Catena di concentrazione. Vari tipi di elettrodi.

Catene di ossidazione e di riduzione.

Potenziali di ossidoriduzione (r.H.).

Metodi di misura di tale potenziale.

La polarizzazione delle pile. Accumulatori. Polarografo e sue applicazioni.

Le equazioni per i tre tipi fondamentali di reazioni. Reazioni riversibili.

Reazione a catena. Influenza della temperatura sulla velocità di reazione.

Combustioni ed esplosioni.

2. Svolgimenti di un tema su uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2):

Fabbricazione industriale dell'acido solforico. Oleum e clorodine solforiche.

La fissazione dell'azoto atmosferico e i prodotti industriali che ne derivano.

I metalli leggeri e il loro impiego nella fabbricazione delle leghe di maggiore importanza.

Metallurgia del ferro. Ghise. Acciai comuni e speciali.

Il cotone e la cellulosa arborea. Loro impiego nell'industria tessile e degli esplosivi.

La glicerina. Diversi procedimenti industriali per la sua fabbricazione. Suo impiego. Altri alcooli usati nella industria degli esplosivi.

Urotropina e pentacritrite. Loro sintesi industriale e prodotti di nitrazione.

L'industria del catrame di carbon fossile. Nitroderivati del fenolo e del toluolo.

Resine naturali e sintetiche. Fabbricazione ed impieghi.

L'industria degli olii minerali. Vaselina. Petrolio. Benzine naturali e sintetiche. Lubrificanti.

Grassi industriali, animali e vegetali. Industria del sapone.

Olio di lino. Gli standoli. Industria delle pitture e vernici.

Solventi e plastificanti organici che trovano impiego nella grande industria.

Acque. Analisi e tecnologia (durezza).

Combustibili fossili.
Cloro e derivati.
Sostanze chimiche di guerra più importanti (fosgene, iprite, arsine) e protezioni da esse.

3. Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica fisica e tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate.

In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa per la quale la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prove pratiche su miscela di sali

1. *Analisi qualitativa*: relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).
2. *Analisi quantitativa*, comprendente almeno due determinazioni: relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

La Commissione può autorizzare per le due prove pratiche anzidette la consultazione di speciali trattati e determina la durata di esse.

Prova orale

A) Discussione sulle prove scritte e su quelle pratiche, nonchè argomenti di chimica fisica e di chimica tecnologica secondo il programma richiesto per le prove scritte (coefficiente 2).

B) Nozioni amministrative (coefficiente 1): ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Roma, addì 13 maggio 1954

p. *Il Ministro*: Bosco

(2744)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a tre borse di studio in materia di idrocarburi, bandito con decreto Ministeriale 26 giugno 1953.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 4 settembre 1953, con il quale viene indetto un concorso a tre borse di studio da conferirsi a laureati che intendano compiere ricerche sperimentali e studi intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, prevista dall'art. 4 del precitato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso a tre borse di studio di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente

Focaccia on. sen. prof. Basilio, direttore dell'Istituto di elettrotecnica presso l'Università di Roma.

Membri:

Caglioti prof. Vincenzo, ordinario di chimica generale ed inorganica;
Mazzetti prof. Carlo, ordinario di chimica applicata;
Oberziner prof. Manlio, ordinario di tecnologie speciali;
Padovani prof. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

Art. 2.

Il dott. Elio Gaglio, capo sezione del Ministero dell'industria e commercio, è nominato segretario della Commissione. In caso di assenza od impedimento del dott. Gaglio le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dal dott. Domenico Fortini, funzionario del Ministero stesso.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa relativa graverà sul cap. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1954

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1954
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 69. — CARUSO

(2743)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 2358 in data 16 gennaio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti giudicate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1949, concorso bandito con decreto prefettizio n. 46773 del 30 ottobre 1950;

Visto il decreto prefettizio n. 2358 in data 28 gennaio 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle vincitrici del suddetto concorso;

Visto il decreto prefettizio n. 55242 in data 28 novembre 1953, con il quale la condotta ostetrica del comune di Camporotondo Etneo è stata esclusa dal bando relativo al predetto concorso;

Visto il decreto prefettizio n. 19764 in data 26 aprile 1954, con il quale sono state apportate delle modifiche al precedente decreto prefettizio n. 2358 del 28 gennaio 1954, relativo all'assegnazione delle condotte ostetriche alle vincitrici del concorso predetto;

Considerato che l'ostetrica Cocchiara Crocifissa ha rinunziato alla nomina per la condotta ostetrica del comune di Piedimonte Etneo, frazione Presa;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla nuova assegnazione della sede rimasta vacante;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Costa Gregoria è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Piedimonte Etneo frazione Presa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 13 maggio 1954

Il prefetto: DI GIOVANNI

(2687)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.